

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 56 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2023 , il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Micelli Anna	Sindaco	Presente
Fiorini Giuliano	Componente del Consiglio	Presente
Pascutti Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
Lorenzi Valentina	Componente del Consiglio	Presente
Morandi Verdiana Camilla	Componente del Consiglio	Assente
Di Lenardo Marzia	Componente del Consiglio	Presente
Scarabelli Raffaele	Componente del Consiglio	Presente
Mior Michela	Componente del Consiglio	Assente
Barile Carmela	Componente del Consiglio	Presente
Buttolo Cristina	Componente del Consiglio	Assente
Chinese Sabrina	Componente del Consiglio	Presente
Pusca Pierino	Componente del Consiglio	Presente
Altomonte Carmelo Carlo	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Micelli Anna nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge regionale n. 17 del 14.11.2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTI:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;

- l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

RICHIAMATO l'art. 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

CONSIDERATO che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICORDATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 2) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- 3) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4) per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 5) per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6) per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7) per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8) per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO atto che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2024:

- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota ordinaria;
- 5,00 (cinque/zerozero) per mille: aliquota per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 8,60 (otto/sessanta) per mille con riduzione del 50%: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al primo grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche

alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 5,00 (cinque/zerozero) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 5,00 (cinque/zerozero) per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- 1,00 (uno/zerozero) per mille: **Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133

- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili;

- 8,60 (otto/sessanta) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che i terreni agricoli nel Comune di Resia sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina come sopra individuate;

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/00) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO l'art. 18 della L.R. 17/2022 che detta disposizioni transitorie e l'art. 21 riportante disposizioni in materia di neutralità finanziaria;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio.

I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio";

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 che dispone che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RITENUTO di riservarsi di integrare il presente atto e l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi anche considerando che la Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

[--_Hlk154047911--]Presenti: 9 - Votanti 7 - Contrari: nessuno – Astenuti: 2 (CHINESE Sabrina e PUSCA Pierino) – Favorevoli: 7,

DELIBERA

- 1) di fare proprie le premesse del presente atto;
- 2) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2024, le aliquote dell'Imposta locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nelle seguenti misure:

<u>abitazione principale</u> (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<u>ALIQUOTA 5,00 per mille DETRAZIONE Euro 200,00</u>
<u>unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario</u> a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<u>ALIQUOTA 5,00 per mille DETRAZIONE Euro 200,00</u>
<u>Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale</u>	<u>ALIQUOTA 5,00 per mille DETRAZIONE Euro 200,00</u>

<u>del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</u> e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
<u>Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado.</u> Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<u>ALiquota 8,60 per mille RIDUZIONE del 50%</u>
<u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u> di cui all'art. 9, comma bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133	<u>ALiquota 1,00 per mille</u>
<u>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,</u> fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	<u>Esente</u> (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020)
<u>Aree fabbricabili</u>	<u>ALiquota 8,60 per mille</u>
<u>Fabbricati strumentali all'attività economica</u>	<u>ALiquota 8,60 per mille</u>
<u>Tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate</u>	<u>ALiquota 8,60 per mille</u>
<u>Terreni agricoli</u>	<u>Esenti</u> in quanto ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993

3) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;

6) di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;

7) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;

8) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2022, per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%, per le unità immobiliari possedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, l'imposta è ridotta del 50%;

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita entro il 14 ottobre 2024 nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

[--_Hlk154047937--][--_Hlk154047516--]Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vîdnâ

*Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivîlskë valör*

Cod. Fisc. 84001610306
Part.IVA 00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: info@comune.resia.ud.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

N. del. 2023/52

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Resia, lì 04 dicembre 2023

Il Responsabile
F.TO CRISTINA DI LENARDO



COMUNE DI RESIA ROŠAJANSKĚ KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vidnă

*Medaglia d'Oro al valore civile
Jaurawa Madajă zivîlskĕ valör*

Cod. Fisc. 84001610306
Part.IVA 00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: info@comune.resia.ud.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO ENTRATE - RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

N. del. 2023/52

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Resia, li 04 dicembre 2023

Il Responsabile
F.TO CRISTINA DI LENARDO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Micelli Anna

Il Segretario
F.to dott.ssa Venuti Tiziana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 21/12/2023 al 05/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiglieri ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Resia, li 21/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Catia Quaglia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Resia, li 21/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Catia Quaglia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Resia, li 21/12/2023

IL SINDACO
- MICELLI Anna -

IL SEGRETARIO
- Tiziana dott.ssa VENUTI -